

**IL SINDACO**  
f.to Rita IPPOLITO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Rita BARTOLETTI

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Rita BARTOLETTI

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune

il \_\_\_\_\_

e contro di essa non pervennero reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Rita BARTOLETTI

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**Il Segretario Comunale**

Dalla Residenza Comunale, li 31.03.2017

f.to Rita Bartoletti

Ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

### SI ATTESTA

che il presente atto è divenuto esecutivo il giorno .....

perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del decr.lg.vo 267/2000)

per decorso dei 10 gg. dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 4° del decr.lg.vo 267/2000)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Estratto

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



**COMUNE DI MONTALTO DORA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.M.U. ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventuno** del mese di **Marzo** alle ore 21.00, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA e in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori :

IPPOLITO Rita  
MIGLIACCIO Francesco  
UMILIO Antonella  
CHAISSAN Egidio M.  
SERRACCHIOLI Roberto  
ANTONICELLI Nicola L.  
BISONE Sergio  
BOVO Brunella  
GIANOTTI Nicoletta

STEVANELLA Massimo  
ANRO' Gianfranco  
SCELSA Ascanio  
ROSSELLI Anna

Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori: ANTONICELLI Nicola L. (che giustifica l'assenza)

Assume la presidenza Rita IPPOLITO Sindaco

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Rita BARTOLETTI.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la discussione.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.M.U. ANNO 2017.

**DELIBERA**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Udata la relazione illustrativa dell'argomento fatta dall'Assessore Serracchioli;

**RICHIAMATI:**

- l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

- i commi della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014):

- 639 che recita: "E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";

640: "L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non puo' superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677";

677 che stabilisce che il Comune puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille.

703: "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";

707, 708, 713 e 714 che:

Introducono a regime l'IMU che non è più da considerarsi in via sperimentale come indicato dall'art. 13 DL 201/2011

Modificano la base imponibile dal 1.1.2014

Da 101 a 75 Moltiplicatore terreni agricoli condotti direttamente

Da 60 a 65 Immobili categoria D

Stabiliscono una detrazione sull'abitazione principale Immobili categoria A1, A/8, A/9 di € 200 (Sopprimendo l'ulteriore detrazione di € 50 per figli a carico sino a 26 anni)

**Esentano**

- L'abitazione principale immobili categoria diversa da A/1, A/8 e A/9;
- gli alloggi sociali;
- la casa coniugale concessa al coniuge in caso di separazione;
- il primo immobile posseduto da personale forze armate, polizia, vigili del fuoco;
- le cooperative edilizia a proprietà indivisa;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i fabbricati costruiti, destinati alla vendita non locati di imprese costruttrici

1. di confermare la misura delle aliquote IMU per l'anno 2017 come segue:

- 4,50 per mille per l'abitazione principale (Cat. A/1, a/8, e A/9) e relative pertinenze;
- 5,60 per mille per i fabbricati di Categoria catastale B/1;
- 9,60 per mille per i restanti immobili;

detrazione d'imposta di €. 200,00 a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

4. di dichiarare con successiva votazione unanime il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

\*\*\*\*\*

- Visto l'art. 49 – 1° comma del decreto legislativo n. 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica e contabile sulla deliberazione sopra esposta.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Vigliocco Mauro

**VISTI:**

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- Visto il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016, con il quale è stato differito al 31.03.2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno in corso da parte degli enti locali;

**PRESO ATTO** che in materia di aliquote d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

**RILEVATO, inoltre che** l'articolo 13 del d.L. n. 201/2011, concede ai comuni facoltà di manovra, ed in particolare:

**Aliquote:**

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;

b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;

c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;

d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);

VISTO il regolamento IM.U. approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 08.04.2014 con il quale questo Comune:

**- assimila ad abitazione principale:**

1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

3) considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00;

**CONSIDERATO** che, anche per il corrente esercizio, stante i pesanti tagli sul Fondo di Solidarietà Comunale emerge l'esigenza di assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base per garantire l'equilibrio di bilancio;

**CONSIDERATO** che dal 2013 è stata eliminata la riserva statale e quindi l'imposta è tutta destinata ai Comuni con eccezione degli immobili appartenenti al Gruppo D dove l'imposta è invece riservata per intero allo Stato con aliquota stabilita al 7,6 per mille. Comunque su questa tipologia di immobili (esclusi i Fabbricati Rurali strumentali), i Comuni possono solo aumentare l'aliquota riservando a sè la maggior imposta fino ad un massimo del 3 per mille (per un totale imposta di massimo 10,6 per mille). Per i fabbricati rurali strumentali appartenenti al Gruppo D l'aliquota è stabilita al 2 per mille destinata solo allo Stato.

**CONSIDERATO**, che la quota dell'Imu di pertinenza di questo Comune che andrà ad alimentare il Fondo Solidarietà Comunale anno 2015, e quindi sarà trattenuta dall'agenzia delle Entrate è pari ad € 259.477,55;

**RICHIAMATA** la deliberazione del C.C. n. 8, del 08.04.2014: "Determinazione aliquote I.M.U. per l'anno 2014";

**RICHIAMATA** la propria deliberazione in data odierna con la quale si determina l'aliquota TASI per l'anno in corso che verrà applicata solo agli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge all'abitazione principale;

**RITENUTO**, di dover maggiorare di un punto le aliquote individuate nella predetta deliberazione consiliare (n. 8/2014) per l'anno in corso, ad eccezione dell'aliquota per l'abitazione principale (Cat. A/1, a/8, e A/9) e relative pertinenze in quanto l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU (6,00 per mille);

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**VISTA** la Circolare n. 4033 del 28.02.2014, con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo ha fornito istruzioni in merito alle modalità di pubblicazione delle delibere tributarie comunali nell'apposito Portale del federalismo fiscale, come adeguato per accogliere la nuova IUC nelle componenti IMU, TARI e TASI;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il regolamento generale delle entrate tributarie comunali,;

- Visto il parere del Revisore dei Conti, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- Acquisito il parere favorevole di cui all'art. 49 comma 1° del Decreto Legislativo n. 2676/2000;
- Con votazione unanime: